



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 23

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX ART. 15 DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** alle ore **10,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello:

1	ETTORE LIGUORI	P
2	SERGIO DI BLASI	P
3	ANTONIO GRECO	P
4	NATALINA FEDULLO	P
5	MARGHERITA CAMMARANO	P
6	ENRICO D'ALESSANDRO	A
7	GIOVANNI GRECO	P
8	PAOLA CAPPUCCIO	P
9	ANIELLO MARSICANO	P
10	CARMELO MAUTONE	P
11	ANTONIO FEDULLO	P

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, con funzioni di verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Il Sindaco prima di illustrare la proposta di deliberazione in argomento, esprime, a nome di tutto il Consiglio Comunale, cordoglio per la prematura scomparsa del maresciallo Pasquale Caputo, il quale ha comandato la Stazione dei Carabinieri di Pisciotta fino al mese di gennaio 2017.

Il Sindaco chiede all'Assessore al bilancio e Vicesindaco, dott. Sergio Di Blasi, di illustrare la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Regolamento sulla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento. A seguito dell'esposizione della proposta allegata al presente verbale e del relativo Regolamento, il Consigliere dott. Aniello Marsicano chiede di poter intervenire sul punto. In primo luogo, afferma che tale Regolamento comporta un trattamento di sfavore non solo per coloro che hanno pagato, anche se questo è un aspetto che riguarda ogni tipo di condono, ma anche per coloro i quali hanno pagato, avendo ricevuto un ruolo o un atto di ingiunzione. Il Consigliere Marsicano prosegue affermando che le maggiori perplessità derivano dal fatto che non si conoscono i nomi e in particolare le motivazioni che sono alla base del mancato pagamento e dichiarando, pertanto, che per tale motivo il gruppo consiliare che rappresenta si asterrà dalla presente votazione. Il Vicesindaco Di Blasi risponde affermando che si tratta di un provvedimento di carattere generale. Il Consigliere Marsicano afferma, inoltre, che nonostante questa decisione, per spirito collaborativo, vi sono alcune considerazioni di carattere tecnico sulle quali occorre soffermarsi. In primo luogo, il Consigliere Marsicano segnala un refuso nello schema di regolamento dove si fa riferimento all'art. 1 del decreto legge del 30 aprile 2019 n. 34, in luogo dell'art. 15; suggerisce, inoltre, di eliminare il riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, facendo tali commi riferimento ai regolamenti disciplinanti le entrate tributarie comunali, i quali devono approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; il Consigliere Marsicano chiede infine chiarimenti circa la menzione dei commi 16 e 17 dell'art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 nell'art. 5 del Regolamento di cui si discute e in particolare sulla eventuale necessità di apportare una variazione di bilancio relativamente al mancato introito degli interessi. Il Vicesindaco risponde che gli interessi di mora non sono inseriti nel ruolo. Appurata l'assenza di ulteriori interventi, il Sindaco chiede ai Consiglieri presenti di esprimere il proprio voto sulla proposta di deliberazione allegata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema del Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione illustrativa della proposta e gli interventi così come sopra verbalizzati;

Ritenuto di dover rettificare gli errori materiali contenuti nello schema di regolamento rilevati nell'ambito della discussione e, quindi, di correggere il riferimento all'art. 15 (non art. 1) del decreto legge del 30 aprile 2019 n. 34 e di eliminare il riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile di Settore competente, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine

alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Aniello Marsicano, Antonio Fedullo, Carmelo Mautone), espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **prendere atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione e per l'effetto:

- Di **approvare** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
- Di **dare atto** che la presente deliberazione e l'allegato regolamento comunale saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
- Di **dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

Di **dichiarare**, con successiva ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di PISCIOCCA
(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione del Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34.**

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

- l'art. 15, comma 1, rubricato “*Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*” del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, presentato alle Camere per la relativa conversione in legge, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione agevolata con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1 maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 29 giugno 2019;
- la deliberazione consiliare di adesione alla definizione agevolata deve essere pubblicata entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **approvare** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. Di **dare atto** che la deliberazione relativa alla presente proposta e l'allegato regolamento comunale saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. Di **dare atto** che la deliberazione relativa alla presente proposta sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
4. Di **dichiarare** l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE

on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Francesca Faracchio



Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 01.07.2019

Il Segretario Comunale

dott.ssa Francesca Faracchio



Il presente atto è divenuto esecutivo:

- Il giorno 26.06.2019 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- in data _____, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 01.07.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Faracchio





COMUNE DI PISCIOTTA
(Provincia di SALERNO)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE
EX ART. 15, COMMA 1, D.L. 30 APRILE 2019 N. 34**

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____)

ART. 1 **Oggetto e Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 15, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, nel periodo 01/01/2000 al 31/12/2017, dal Comune, e/o dal Concessionario della riscossione, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
3. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
4. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.
5. Possono aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento anche i contribuenti che hanno aderito alle precedenti definizioni di cui al D.L. 193/2016 e 148/2017, e che non hanno effettuato i versamenti alle prescritte scadenze.

ART. 2 **Definizione agevolata delle somme non riscosse**

1. I debitori delle somme dovute al Comune richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nel periodo 01/01/2000 - 31/12/2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3 **Istanza del debitore e termini**

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo e/o dal Concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2019, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
 - Rata unica entro il 31/12/2019 per importi inferiori a 200;
 - Con pagamento dilazionato in due rate, per importi compresi tra 200 e 500 euro:
31/12/2019 – 28/02/2020;
 - Con pagamento dilazionato in tre rate per importi compresi tra 500 e 1000 euro:
31/12/2019 – 28/02/2020 – 30/04/2020;
 - Con pagamento dilazionato in cinque rate per importi compresi tra 1000 e 5000 euro:
31/12/2019 – 28/02/2020 – 30/04/2020 - 30/06/2020 - 31/08/2020;

- Per importi superiori a euro 5.000, il pagamento dilazionato può essere effettuato in dieci rate bimestrali a partire dal 31/12/2019;
Oppure in rate mensili di importo tale che l'estinzione del debito avvenga comunque entro il 30/09/2021
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
 4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
 5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bollettino di conto corrente postale sul conto n. 45874898 intestato a questo Comune.
 6. Il Comune trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4 Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2018.
2. In tal caso:
 - ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
 - restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
3. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

ART. 5 Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il Comune può qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.

4. Si applicano i commi 16 e 17 dell'art. 3 del >D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136.
5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

ART. 6
Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 31 dicembre 2019.

ART. 7
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pisciotta.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.